

LINEE GUIDA RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI
DI CONTRATTI DI APPALTO SOTTO SOGLIE COMUNITARIE

Approvate con delibera di giunta comunale n. 341 del 17/12/2024.

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI E DI FORNITURE E SERVIZI.....	3
3.	IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	4
4.	INDICAZIONI IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate	5
5.	NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	6

1. PREMESSE

Il Comune di Jesolo ha approvato l'istituzione dell'Albo dei fornitori di beni, servizi e lavori da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi, anche "Codice").

Ai sensi del manuale di costituzione e gestione dell'Albo allegato al provvedimento sopra citato, la scelta degli operatori economici non avviene arbitrariamente, ma rispettando il criterio di rotazione e i principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria.

Le presenti Linee Guida illustrano la disciplina in materia di affidamenti diretti, l'applicazione del principio di rotazione alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture previste dall'art. 50, comma 1, e le indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Ai sensi dell'art. 2 del Codice, le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano alla luce del principio di fiducia, favorendo e valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte discrezionali per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

2. AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI E DI FORNITURE E SERVIZI

Agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

L'affidamento diretto di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 è consentito per lavori e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione) nei limiti degli importi previsti dal Codice.

L'Allegato I.1 art. 3 lett. d) del Codice definisce tale procedura quale *"affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.

La discrezionalità della Stazione Appaltante, e per essa dei Responsabili Unici di Progetto, si esplica mediante le scelte:

- a. di fare o meno ricorso a preventive indagini di mercato;
- b. di acquisire una pluralità di preventivi ovvero negoziare con un solo operatore economico;
- c. delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico, in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara, comunque idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi, anche in via informale, e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara. I soggetti che non siano stati selezionati non sono legittimati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione.

L'affidamento avviene, di norma, con un unico provvedimento, adottato dopo l'individuazione dell'affidatario, costituito dalla determina a contrarre che individua: l'oggetto, l'importo e il

contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

3. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Il presente articolo disciplina l'applicazione del principio di rotazione alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture previste dall'art. 50, comma 1, del Codice.

In applicazione di tale principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi appalti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

I "due consecutivi affidamenti" fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello immediatamente precedente, con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento.

In casi motivati con riferimento:

- 1) alla struttura del mercato;
- 2) alla effettiva assenza di alternative;
- 3) alla accurata esecuzione del precedente contratto

il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, dando atto nella determina a contrarre della compresenza di tutte e tre le condizioni sopra elencate, in modo analitico e con esclusivo riferimento al caso concreto.

Il principio di rotazione degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore dei servizi di quelle precedenti, nelle quali la Stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore o nella categoria deve essere fatto con riferimento alla prestazione prevalente.

3.1 Fasce di valore economico

Ai fini dell'art. 49, comma 3, del Codice, la stazione appaltante del comune di Jesolo individua, in base al valore economico del contratto, le seguenti fasce fra le quali non opera il divieto di affidamento o di aggiudicazione nel rispetto del principio di rotazione:

A - per tutti i servizi e le forniture:

- 1) inferiori a 5.000 euro;
- 2) pari o superiori a 5.000 euro e inferiori a 20.000 euro;
- 3) pari o superiori a 20.000 euro e inferiori a 40.000 euro;
- 4) pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 90.000 euro;
- 5) pari o superiori a 90.000 euro e inferiori a 140.000 euro;
- 6) pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.

B – per i soli servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE:

- 1) pari o superiori alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c) e inferiori a 300.000 euro;
- 2) pari o superiori a 300.000 euro e inferiori a 500.000 euro;
- 3) pari o superiori a 500.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. d) del D.lgs.

36/2023.

C – per lavori:

- 1) inferiori a 40.000 euro;
- 2) pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro;
- 3) pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 500.000 euro;
- 4) pari o superiori a 500.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023.

3.2 Affidamenti inferiori a 5.000 euro

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, richiamando la disposizione di cui all'art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e le presenti Linee Guida nella determina di affidamento.

3.3 Casi in cui non si applica la rotazione degli affidamenti

Il principio di rotazione non si applica:

- a) ai sensi dell'art. 49, comma 5, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata;
- b) se l'invito alla procedura negoziata "aperta" viene rivolto a tutti gli operatori iscritti, per categoria di lavori, settore merceologico o settore di servizio uguale a quello della gara, negli elenchi contenuti nelle piattaforme di e-procurement (ad es. Mepa). Il RUP, nel determinare i tempi di pubblicazione della lettera di invito, deve tener in considerazione la necessità di consentire agli operatori, non ancora iscritti negli elenchi delle piattaforme suindicate, di potersi registrare e abilitare all'interno delle stesse per poter concorrere alla gara;
- c) ai sensi dell'art. 128, comma 8, alle procedure per l'affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d). Sono considerati servizi alla persona quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, elencati tassativamente al comma 2 dell'art. 128 del Codice.

4. INDICAZIONI IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate

Il RUP ha la facoltà di selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate tramite:

- l'Albo dei fornitori della Stazione appaltante;
- attingendo da elenchi costituiti dalle centrali di committenza di riferimento;
- la costituzione di un apposito elenco previa indagine di mercato o manifestazione di interesse.

- I possibili criteri di selezione

Secondo le disposizioni sopra richiamate e le indicazioni dell'Allegato II.1 del Codice, le Stazioni appaltanti possono utilizzare criteri per l'eventuale riduzione del numero di soggetti da invitare alle procedure negoziate, al fine di garantire l'efficacia e la qualità nell'esecuzione dell'appalto, di

assicurare la qualità degli operatori partecipanti e di consentire una selezione rapida, senza aggravare tali procedure, che siano:

- a) pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto;
- b) rispettosi del principio di concorrenza;
- c) oggettivi e non discriminatori;
- d) proporzionati e trasparenti.

La Stazione appaltante può richiedere l'indicazione di taluni elementi, sulla cui base formare una graduatoria a cui attingere per invitare gli operatori, e tali da non condurre all'esclusione dell'operatore economico, senza la prescrizione di una soglia minima, quali ad esempio:

- fatturato globale posseduto nell'ultimo triennio (o quinquennio);
- importo complessivo degli appalti eseguiti nell'ultimo triennio (o quinquennio);
- numero di personale dipendente;
- possesso di specifiche certificazioni pertinenti con l'oggetto dell'affidamento;
- anni di iscrizione alla Camera di Commercio e/o ad Albi professionali.

Al fine di una maggiore compatibilità con il principio della massima partecipazione, finalizzato a garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche alle micro, piccole e medie imprese, il RUP può procedere a non selezionare sempre i primi operatori economici posizionati in graduatoria, ma fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte tra quelli intermedi e in parte tra quelli più bassi.

- Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale

L'art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 stabilisce espressamente il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ammettendone la possibile deroga soltanto in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Nello stesso senso dispongono l'art. 2 comma 3 e l'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1 per i quali il ricorso al sorteggio è da ritenersi consentito soltanto in casi eccezionali ed in presenza di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Al fini delle presenti Linee Guida, il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, si intende equiparato all'estrazione casuale e quindi soggetto allo stesso generale divieto previsto dalla normativa sopra richiamata.

5. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida si fa rinvio alle disposizioni di legge, agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti e ai pareri delle autorità competenti.

Le presenti Linee Guida hanno carattere sperimentale e temporaneo e saranno oggetto di revisione periodica.

A far data dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, le disposizioni contenute nel "Regolamento per la costituzione dell'elenco professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 28.12.2006 e nel

“Regolamento degli acquisti sottosoglia e dell’elenco di operatori economici di beni e servizi” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 25.10.2018 dovranno essere disapplicate, in funzione delle disposizioni di legge sopravvenute.